

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI VERONA**  
TERZA SEZIONE CIVILE

**IL GIUDICE ISTRUTTORE**

**DOTT. CARMELO SIGILLO**

in funzione di giudice unico

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile promossa con citazione notificata il 2 marzo 2010 e iscritta al n. 2389 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l' anno 2010 da

DNA – **ATTORE** -

contro

MINISTERO GIUSTIZIA

difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato - distretto di Venezia -

- **CONVENUTO** -

e contro

EQUITALIA NOMOS spa

- **CONVENUTO CONTUMACE** -

all'udienza del 12 maggio 2011 precisate le seguenti

**CONCLUSIONI**

[omissis].

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO**

Gli artt. 132 cpc e 118 att. nel testo attuale esonerano l'estensore dal riepilogare le rispettive allegazioni delle parti e lo autorizzano “alla concisa esposizione delle ragioni della decisione” mediante immediata indicazione dei punti rile-

vanti in fatto e in diritto. Ciò premesso, nella fattispecie può osservarsi quanto segue.

Non è necessario promuovere un'interpretazione dell'art. 134 del TU delle spese di giustizia che alteri la punteggiatura o riduca l'ambito dell'azione di rivalsa che abbia ad oggetto le "spese anticipate", come questo tribunale ha ritenuto nelle sue sentenze n. 1/11 o 1147/11 prodotte dall'attore.

Non vi è infatti alcuna erronea collocazione del segno di "punto e virgola" nel secondo comma dell'art. 134, perché la norma riproduce concetti e distinzioni tratteggiati, già propri della precedente normativa di settore (RD 3282 del 1923, artt 35-38, e L. 217/90 art. 15 sexiesdecies e ss). Non sembra corretto nemmeno ridurre l'ambito oggettivo dell'azione di rivalsa escludendo dal novero delle "spese anticipate" gli onorari del difensore sia perché l'operazione ermeneutica siffatta si risolve in una sorta di inammissibile interpretatio abrogans, sia perché è proprio l'attuale disciplina a introdurre tale novità mediante la lettera a) dell'art. 131 comma 4, quando tradizionalmente gli onorari di difensore erano rimasti sempre esclusi da ogni riferimento ad "anticipazioni" da parte dell'erario.

A dare l'esatta soluzione della presente controversia giova invece direttamente valorizzare un altro tratteggiato principio, già espresso nelle precedenti normative del 1923 e del 1990, ribadito oggi al primo comma dell'art. 134 nella parte in cui subordina la rivalsa dello Stato alla condizione che l'esito della causa abbia "messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore". Trattasi infatti di un principio informatore della materia, quasi banale nella sua ovvietà e idoneo a fungere da criterio per risolvere aporie del dato testuale che, prese alla lettera, indurrebbero a dubbi di conformità a Costituzione della norma: come nel caso in esame, ove un mode-

sto assegno di mantenimento fra coniugi separati dovrebbe essere decurtato e privato della sua pressoché totale funzione assistenziale per la parte da destinare al difensore.

In altri termini, il comma 2 dell'art. 134 va letto fatto salvo il principio generale espresso al comma 1, e dunque da un lato presume iuris et de iure che ottenere il sestuplo delle spese mette il beneficiario nelle condizioni di "restituire" (come pure nel caso di rinuncia o estinzione, esiti che implicano per la medesima presunzione assoluta che la parte abbia ottenuto benefici idonei in via stragiudiziale); dall'altro prescinde del tutto dalla determinazione della "somma o valore conseguito" quando si tratti di recupero delle "spese anticipate", vista la loro natura ben diversa da quelle "prenotate", purché tuttavia l'erario dimostri, questa volta in concreto e secondo gli ordinari oneri probatori, il ricordato presupposto minimo e indefettibile per l'accoglimento della rivalsa: che il beneficiario sia stato messo in condizioni di "restituire" alla luce dell'esito della lite.

Applicando questa regola iuris alla fattispecie, deve rilevarsi innanzitutto che gli accordi presi in sede di separazione coniugale omologata non possono in alcun modo parificarsi alla "transazione" quale richiamata dall'art. 134, contratto che implica diritti disponibili e reciproche concessioni patrimoniali, ossia requisiti che possono anche mancare in sede di separazione coniugale. Deve parimenti escludersi che DNA abbia "conseguito il sestuplo delle spese" operando la semplice capitalizzazione dell'assegno di mantenimento secondo le presumibili aspettative di vita della donna, operazione matematica per ricorrere alla quale (ai fini che qui interessano) andrebbe dimostrato che il coniuge beneficiario sia in condizioni appunto di capitalizzare, permettendosi di non consumare interamente la somma mensile nel personale suo sostentamento. E di ciò

non vi è traccia probatoria; anzi, la modestia dell'importo e i redditi dichiarati lasciano intendere esattamente il contrario.

Quanto infine alla "condizioni di poter restituire" di cui al primo comma dell'art. 134 è la stessa amministrazione convenuta ad ammettere che, nonostante l'assegno di mantenimento, quasi interamente assorbito dal canone di locazione, Dal Negro viva in una situazione estremamente disagiata, ben lungi dal consentire di per sé la restituzione degli onorari liquidati al suo difensore.

L'opposizione deve dunque essere accolta sulla base di questi rilievi sostanziali, con assorbimento delle censure formali.

L'oggettiva difficoltà normativa e la novità della questione inducono tuttora all'integrale compensazione delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Il tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione, annulla l'iscrizione a ruolo n. 2010/1653 e dichiara inesistente il relativo credito di € 1.245,30 vantato dal Ministero Giustizia verso DNA; spese integralmente compensate.

Verona 30 settembre 2011

**IL GIUDICE**  
(C. Sigillo)